



IST. SUP. LICEALE "M. DI CANOSSA"
Prot. 0009525 del 10/09/2020
(Uscita)



ISTITUTO SUPERIORE LICEALE "MATILDE DI CANOSSA"

Liceo linguistico – Liceo delle Scienze umane – Liceo Coreutico

Via Makallè, 18 - 42124 Reggio Emilia Tel. 0522/271223-271353 Fax 0522/271627

C.F. 80016870356 e-mail: segreteria@liceocanossa.edu.it www.liceocanossa.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Deliberato dal Consiglio di Istituto il 9 settembre 2020)

PREMESSA

Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti" e delle successive integrazioni di cui al D.P.R. 21.11.2007 n. 235 che definiscono violazioni disciplinari, sanzioni, Organi competenti e procedure di applicazione delle sanzioni stesse.

Esso completa il vigente Regolamento di istituto ed il P.T.O.F ai fini dell'individuazione di doveri, compiti e diritti delle diverse componenti scolastiche.

Articolo 1

COMPORAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI

1.1.

Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutte le violazioni dei doveri scolastici come elencati nell'art. 3 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 di seguito riportato e richiamato:

"1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente di cui all'art. 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni amministrative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola."

Si configurano inoltre come mancanze disciplinari i comportamenti in violazione del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e dei doveri così come evidenziati dai regolamenti vigenti presso il liceo.

1.2

In particolare, nell'ambito della previsione generale di cui al comma 1 e con elencazione descrittiva e non tassativa, si individuano, fin d'ora, i principali comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari e le sanzioni corrispondenti, individuate e descritte nel successivo articolo 2.

TABELLA A
INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI
(SANZIONE: RICHIAMO VERBALE E AMMONIZIONE)

DOVERI (art.3 dello Statuto) DPR 21 novembre 2007, n° 235	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI irroga la sanzione (cfr. art. 2)
FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elevato numero di assenze 2. Assenze ingiustificate 3. Assenze "strategiche" 4. Contraffazione di firme di giustificazione anche tramite registro elettronico 5. Reiterati atti di Cheating 6. Ritardi al rientro intervalli e al cambio d'ora 7. Mancata esecuzione delle specifiche attività in classe e in modalità DAD/DDI 8. Consegna non puntuale delle verifiche anche in modalità DAD/DDI 9. Mancato svolgimento delle esercitazioni assegnate anche in modalità DAD/DDI 10. Uscita non autorizzata dall'aula durante le lezioni 11. Mancata partecipazione alle attività anche in modalità DAD/DD non motivata da segnalate difficoltà tecniche o di connessione, che la scuola non sia riuscita ad ovviare fornendo opportuni sussidi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Richiamo verbale: Docente 2. Richiamo scritto (nota disciplinare): Docente tramite il registro elettronico nell'apposita sezione. 3. Ammonizione scritta: il Dirigente scolastico, sentito il coordinatore della classe: <ul style="list-style-type: none"> • raccoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni • applica la sanzione
RISPETTO DEGLI ALTRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insulti e termini volgari e/o offensivi anche in modalità DAD/DDI 2. Interventi inopportuni durante le lezioni anche in modalità DAD/DDI 3. Non rispetto del materiale altrui 4. Atti o parole che tendano a creare situazioni di emarginazione anche in modalità DAD/DDI 5. Uso scorretto di smartphone e/o di device elettronici anche in modalità DAD/DDI 	

	6. Inosservanza di indicazioni e richieste dell'insegnante in modalità DAD e DDI	
RISPETTO DELLE NORME ORGANIZZATIVE, DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violazione delle norme di comportamento contenute nel regolamento di istituto con particolare riguardo a ritardi o uscite anticipate, allontanamento dalla scuola e tutela dell'incolumità personale degli altri soggetti della comunità scolastica 2. Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati 3. Danneggiamento di apparati connessi alla sicurezza (segnaletica via di fuga ed antincendio, estintori, naspo, ...) 	
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non mantenimento della pulizia degli ambienti 2. Danneggiamenti, anche se involontari, delle attrezzature di laboratorio, strumenti musicali, attrezzature sportive, ecc... 3. Scritte su muri, porte e banchi 	

TABELLA B
INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI E GRAVISSIME
(SANZIONE: ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI)

DOVERI (art.3 dello Statuto) DPR 21 novembre 2007, n° 235	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI irroga la sanzione (cfr. art. 2)
FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elevato numero di assenze ingiustificate 2. Grave disturbo delle attività didattiche sia in presenza che in DAD / DDI 3. Mancata partecipazione alle attività in DAD seppure la scuola abbia fornito opportuni sussidi per risolvere problematiche di connessione e/o device (purché non dovuta a problematiche tecniche dichiarate dalla famiglia) 	<p>Sino a 15 giorni: Consiglio di classe</p> <p>Oltre 15 giorni: Consiglio di Istituto</p>

RISPETTO DEGLI ALTRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricorso alla violenza o atti che mettano in pericolo l'incolumità altrui 2. Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui, anche nelle interazioni on line e social 3. Atti di bullismo e cyberbullismo 4. Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone 5. Compimento di fatti di reato. 6. Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe 7. Uso della rete per giudicare, infastidire o impedire ad altri di esprimersi o partecipare anche in modalità DAD/DDI 8. Condivisione o invio incauto o senza permesso di foto o di altri dati personali 9. Registrazione o diffusione di foto o stralci di video lezioni 10. Comportamenti gravemente scorretti durante uscite didattiche o visite d'istruzione. 11. Comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità altrui. 12. Danneggiamento dei beni di altri studenti. 	
RISPETTO DELLE NORME ORGANIZZATIVE, DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati 2. Danneggiamento volontario e/o rimozione di apparati connessi alla sicurezza (segnaletica via di fuga ed antincendio, estintori, naspo, ...) 3. Innesco di incendi o allagamenti 4. Favoreggiamento all'ingresso di persone estranee a scuola e/o alle attività sincrone e asincrone 5. DAD/DDI 6. Mancato rispetto delle disposizioni di legge o regolamenti in situazioni di EMERGENZA PANDEMIE (es. Covid-19) 	

	7. Comportamenti gravi in caso di situazioni di EMERGENZA PANDEMIE che costituiscono pericolo per la comunità scolastica	
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atti vandalici verso i beni della scuola (anche incisioni di porte, banchi, danni ai muri, ai vetri, ecc. ...) 2. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (pannelli, strumenti didattici e di laboratorio, computer, attrezzature e suppellettili nelle palestre, strumenti musicali ...) 3. Grave violazione delle disposizioni regolamentari per l'uso di apparecchiature e sussidi didattici 4. Utilizzo delle attrezzature della scuola e degli strumenti musicali senza autorizzazione 5. Uso del collegamento internet per motivi personali, non di studio e ricerca 6. Furto di beni della scuola 7. Duplicazione o installazione di software senza licenza 	

Sono considerati **aggravanti**:

- la recidività;
- infrazioni, anche non gravi, che si ripetono dopo sanzioni già applicate;
- i comportamenti contrari alle norme di sicurezza;
- le trasgressioni commesse in attività che si svolgono fuori dall'Istituto (visite d'istruzione, manifestazioni, partecipazione a convegni, ecc)
- gli **atti di violenza**, anche tentata, verso altre persone.

Articolo 2

SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI E SOGGETTI CHE LE IRROGANO

Sono individuate, ai fini del presente Regolamento, e in applicazione del comma 1 dell'art.4 D.P.R. n. 249/1998 così come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 235/2007, le seguenti sanzioni disciplinari e, correlativamente, i soggetti che le irrogano

	Sanzione		Soggetto che irroga
A	richiamo verbale e scritto	Sanzione riferita a singole infrazioni disciplinari non gravi. Annotato sul registro di classe	Docente che ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare
B	Ammonizione scritta	Sanzione riferita a plurime infrazioni disciplinari non gravi.	Dirigente Scolastico a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o

		Annotato sul registro di classe	accertato il comportamento costituente violazione disciplinare
C	Allontanamento temporaneo dalle lezioni (sospensione) per periodi non superiori a quindici giorni	<p>Sanzione comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.</p> <p>Per situazioni di cui alla legge 71/2017, nel caso di minori autori di atti di cyberbullismo, in Consiglio di classe assenza di querela o denuncia per i reati di cui agli articoli 594, 595 (diffamazione) e 612 (minaccia) del codice penale, viene fatta segnalazione al Questore al fine della procedura di ammonimento da parte del Questore con convocazione del minore insieme ad almeno un genitore (art. 7 legge 71/2017)</p>	Consiglio di classe
D	Allontanamento temporaneo dalle lezioni (sospensione) per periodi superiori a quindici giorni per gravi o reiterate infrazioni	<p>Sanzione adottata se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° 	Consiglio di istituto

		<p>comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.</p>	
E	allontanamento dalle lezioni sino al termine dell'anno scolastico	<p>è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e 	Consiglio di istituto

		tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;	
F	esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto E ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate	Consiglio di Istituto
	Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni		

In alternativa alle sanzioni di cui al presente articolo lo **studente potrà** svolgere al di fuori dell'orario di lezione (**qualora l'organo irrogante lo ritenga opportuno**), attività compensative (riordino di laboratori, pulizia dei banchi o dei cortili, piccola manutenzione, sistemazione di spazi, ausilio in attività di segreteria, ecc.) in favore della comunità scolastica decise dalla stessa autorità che ha disposto le sanzioni, in modo proporzionale alla mancanza disciplinare e, comunque, non lesive della sicurezza e della dignità personale dello studente.

Con riferimento alle sanzioni **C e D**, i consigli di classe ed il consiglio di istituto operano al fine di evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

Per questa ragione i consigli di classe ed il consiglio di istituto devono prestare una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Nei periodi di allontanamento per **meno di 15 giorni** di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. Qualora questo accada le assenze rientranti in queste fattispecie saranno soggette a deroga al numero massimo di assenze previste.

Nei periodi di allontanamento **superiori a 15 giorni**, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 297/1994 gli organi collegiali (consiglio di classe e consiglio di istituto) quando esercitano la competenza in materia disciplinare operano nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori.

Qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato, o il genitore di questi, costui ha il dovere di astensione.

Articolo 3

PRINCIPI E CRITERI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

La responsabilità disciplinare è personale: le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione di profitto, ma contribuiscono a determinare il voto di condotta. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. La volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente: alla studentessa e allo studente può essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. Per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla

e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione dei valori educativi e di crescita sottesi al PTOF del Liceo.

Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto. La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica, e dagli adulti che svolgano attività a qualsiasi titolo all'interno dell'istituto.

Ogni giorno di allontanamento dalla comunità scolastica potrà essere sostituito con 2 giorni di attività a favore della comunità scolastica, per un massimo di due ore giornaliere di attività.

La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.

La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento disciplinare, l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.

L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Il trasferimento ad altra scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Articolo 4

PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:

A. Sanzione Richiamo Verbale e Scritto

Il docente:

- contestazione orale ed immediata dell'addebito ed invito allo studente o alla studentessa ad
- esporre le proprie ragioni
- annotazione della sanzione sul registro di classe
- comunicazione della sanzione alla famiglia avviene durante i colloqui ed eventualmente con invio di comunicazione scritta

B. Sanzione Ammonizione

Il Dirigente scolastico sentito il coordinatore della classe:

- raccoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni
- decide ed applica la sanzione
- può offrire la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività necessarie alla
- conversione stessa
- comunica per iscritto allo studente ed alla famiglia

C. Sanzione allontanamento dalle lezioni (sospensione) per meno di 15 giorni

Prima della riunione del Consiglio di classe il Dirigente (o altro docente delegato) ha il dovere di:

- a) accertare i fatti;
- b) contestare l'addebito allo studente presunto responsabile;
- c) sentire lo studente interessato ed eventualmente altre persone coinvolte nei fatti, anche come testimoni.

Il Dirigente riferisce al Consiglio di classe l'esito dei colloqui, dopo aver ricordato a tutti i presenti l'obbligo del segreto d'ufficio; nel riferire i fatti ed i comportamenti, il Dirigente avrà cura di nominare altre persone eventualmente coinvolte, nel rispetto della normativa sulla riservatezza, e avrà particolare attenzione qualora siano presenti membri del Consiglio di classe minorenni.

Il consiglio di classe invita inoltre lo studente ad esporre direttamente le proprie ragioni.

Al termine della discussione, il Consiglio di classe delibera sulla proposta di sospensione a scrutinio palese: nel verbale viene riportato l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.

Il Consiglio di classe può proporre al Dirigente di comminare, al posto della sospensione, l'ammonizione scritta.

Il Consiglio di classe, valutatane l'opportunità e la praticabilità, può offrire allo studente la possibilità della conversione della sanzione della sospensione, individuando le attività necessarie.

Nel caso di applicazione della sanzione viene effettuata la comunicazione della stessa allo studente e ai genitori con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione irrogata.

D. Sanzione allontanamento temporaneo dalle lezioni (oltre 15 giorni)

E. Sanzione allontanamento sino al termine delle lezioni

Le sanzioni D ed E sono di competenza del Consiglio di Istituto. Si applica la stessa procedura utilizzata per la sanzione C (allontanamento per meno di 15 giorni).

Articolo 5 COMUNICAZIONI

Avendo i provvedimenti disciplinari finalità educativa ed essendo gli stessi volti al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, delle infrazioni e delle relative sanzioni verrà data comunicazione ai genitori:

- le sanzioni disciplinari da B a E devono essere tempestivamente comunicate per iscritto ai genitori dell'allieva o dell'allievo,
- la sanzione A può essere comunicata anche in sede di colloqui periodici.

Le sanzioni da B a E sono inserite nel fascicolo personale dello studente e seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra. Ai fini di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola sarà comunque attuata la doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili utilizzando "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Articolo 6 IMPUGNAZIONI

Avverso le sanzioni disciplinari, esclusa la sanzione A di cui al precedente art. 3, è ammesso ricorso da parte degli studenti o di chi ne avesse interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, all'Organo di garanzia di cui all'art. 7 del presente regolamento.

L'impugnazione, così come delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata: la sanzione sarà pertanto eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

L'organo di garanzia deve esprimersi entro dieci giorni (Art. 5 - Comma 1 DPR). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Gli studenti o chiunque vi abbia interesse può proporre reclami contro le violazioni del regolamento di cui al DPR 24.06.1998 n. 249 così come modificato e integrato con D.P.R. 21.11.2007 n. 235 anche contenute nei regolamenti degli istituti, al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Articolo 7 ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di garanzia (art. 5 comma 1 del DPR) è composto dai componenti dello staff di presidenza (Collaboratori del Dirigente scolastico), dal Presidente del Consiglio di Istituto e da uno studente componente del Consiglio di Istituto a turno tra gli studenti in carica (è incompatibile lo studente della classe di cui fa parte lo studente che si è rivolto all'organo di garanzia). Qualora il presidente del Consiglio di Istituto sia genitore dello studente che si rivolge all'organo di garanzia è sostituito dal Vice presidente.

Articolo 8

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla normativa vigente.